



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI  
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione  
Divisione II "Comunicazioni elettroniche ad uso privato"

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

PROT.DGSCER N. **89496** DATA **22/11/2012**

(anticipata via email agli indirizzi:  
[info@pmritalia.it](mailto:info@pmritalia.it) - [segreteria@pmritalia.com](mailto:segreteria@pmritalia.com))

Spett.le A.P.I. - Associazione Pmr446 Italia  
Segreteria Nazionale  
Via Liguria, 29  
20862 Arcore (MB)

e p. c. Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per le Comunicazioni  
Uffici di Staff del Capo Dipartimento  
Div. II – Sorveglianza mercato R&TTE  
c.a. Dott.ssa Eva Spina  
SEDE

D.G.P.G.S.R.  
Div. I – Attiv. internazionale e pianif. frequenze  
c.a. Ing. Antonio Vellucci  
SEDE

D.G.S.C.E.R.  
Div. I – Comunicazioni Elettr. ad uso pubblico  
c.a. Dott.ssa Donatella Proto  
SEDE

Ministero dello Sviluppo Economico  
Dipartimento per le Comunicazioni  
Ispettorati Territoriali  
LORO SEDI

Oggetto: Collegamento apparati PMR 446 a piattaforme VoIP – richiesta di parere

Con riferimento alla richiesta di parere presentata alla scrivente Direzione da parte di codesta Associazione, sull'argomento di cui in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il D.Lgs. 259/2003 "Codice delle Comunicazioni elettroniche", così come modificato dal D.Lgs. 70 del 28 maggio 2012 (di seguito il "Codice"), nel definire "apparato tipo PMR 446" un dispositivo "per comunicazioni a breve distanza, operante su frequenze collettive nella banda 446.0 – 446.1 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 296 o equivalente" (art. 8, comma 1, lettera l) dell'Allegato 25 al Codice), ne assimila i relativi servizi alle attività svolte in banda cittadina (art. 37, comma 1, lett. a) del predetto Allegato 25), estendendo pertanto ad essi le caratteristiche d'esercizio e prescrizioni dei secondi, ivi incluse: il collegamento a brevissima distanza (art. 105, comma 1 del Codice), l'impossibilità di chiamata selettiva (es. tramite "DTMF access" telefonico), nonché i divieti di "(...) adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate" e di "(...) effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori" (art. 105, lettera p) del Codice).

Giova in questa sede inoltre precisare che, a norma dell'art 145 del Codice ("*Banda cittadina – CB*"), le comunicazioni in parola sono consentite ai cittadini "(...) dei Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nonché ai soggetti residenti in Italia".

In definitiva, per quanto sopra esposto, i collegamenti tra apparati PMR 446 e personal computer devono ritenersi **preclusi** ai sensi della vigente normativa in materia, con particolare riferimento anche a scenari di traffico VoIP per tramite di apposito software per telefonia selettiva via web (es. "Skype") e/o interconnessioni di tipo "a gateway" verso la Internet, mediante tunneling in tutto o in parte criptati.

Il Dirigente  
(Ing. Marcello Quoiani)

